



COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE

Del. n. 190

P.G. n. 75326/2017

Data 11/04/2017

OGGETTO: DIRETTORE GENERALE. SETTORE COORDINAMENTO
PARTECIPATE.APPROVAZIONE BOZZA DI ATTO DI SUBORDINAZIONE
PROPOSTO DAI SOGGETTI FINANZIATORI DI AUTOSTRAD E CENTRO PADANE
SPA.

L'anno 2017, addì undici del mese di Aprile alle ore 9:15 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		PRESENTE
DEL BONO EMILIO	Sindaco	Si
CASTELLETTI LAURA	V. Sindaco	Si
FENAROLI MARCO	Assessore	Si
FONDRA GIANLUIGI	Assessore	Si
MANZONI FEDERICO	Assessore	Si
MORELLI ROBERTA	Assessore	Si
MUCHETTI VALTER	Assessore	Si
PANTEGHINI PAOLO	Assessore	Si
SCALVINI FELICE	Assessore	Si
TIBONI MICHELA	Assessore	--

Presiede il Sindaco DEL BONO EMILIO

Partecipa il Segretario Generale BARILLA CARMELINA

GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA

Delib. n. 190 - 11.4.2017

OGGETTO: Direttore Generale. Settore Coordinamento Partecipate. Approvazione Atto di Subordinazione proposto dai Soggetti Finanziatori di Autostrade Centro Padane spa.

La Giunta Comunale

Premesso:

- che il Comune di Brescia è socio di Autostrade Centro Padane spa, società avente quale oggetto sociale la promozione, la progettazione, la costruzione e gestione in Italia e all'estero di autostrade o tratte autostradali, compresa l'autostrada Piacenza - Cremona - Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda già assentita in concessione, che svolge altresì tutte le attività analoghe, quali opere pubbliche o di pubblica utilità, strumentali e/o ausiliarie del servizio autostradale, il cui capitale al 31.12.2016 ammonta a € 30.000.000,00 interamente versato ed è costituito da n. 3.000.000 di azioni del valor nominale di € 10,00 cadauna di cui il Comune detiene n. 329.321 azioni per complessivi € 3.293.210,00 di nominale, pari al 10,977% dell'intero capitale sociale;
- che la gara per la concessione della gestione dell'autostrada A21 indetta nel 2012 dal Ministero delle Infrastrutture è stata vinta dal Gruppo Gavio, con l'aggiudicazione definitiva avvenuta in data 13 maggio 2015, ma che a tutt'oggi la stessa aggiudicazione non è operante a causa di nodi burocratici circa il passaggio della struttura tra il Ministero stesso e la società subentrante, con la conseguenza che non si hanno notizie certe circa la tempistica del subentro nella concessione autostradale e circa le modalità di versamento del connesso valore alla società Autostrade Centro Padane spa;

Considerato che l'assemblea ordinaria dei Soci di Autostrade Centro Padane spa del 1° agosto 2016, dopo aver affrontato la materia nelle precedenti assemblee del 20 e 27 giugno 2016, ha deliberato su richiesta della Provincia di Cremona, della Provincia di Brescia, del Comune di Brescia e di AEM Cremona l'iscrizione a bilancio alla voce

"debiti verso i Soci" dell'importo di euro 30.000.000,00 con contestuale riduzione della riserva straordinaria da distribuire ai Soci di Autostrade Centro Padane spa, alle seguenti condizioni:

- di sottoporre alla Banca Agente Unicredit spa rappresentante anche dei Soggetti Finanziatori Cassa Depositi e Prestiti spa e Cariparma spa, una richiesta di consenso al fine di configurare quale "Indebitamento Finanziario Consentito" il debito verso Soci correlato alla riduzione delle riserve straordinarie per euro 30.000.000,00;
- di incaricare il Consiglio di Amministrazione di sottoporre alla Banca Agente tale richiesta;

Rilevato che la società Autostrade Centro Padane spa, già concessionaria per la costruzione ed esercizio dell'autostrada A21, risulta aver sottoscritto vari contratti di finanziamento, tuttora in essere, per la realizzazione del tronco autostradale e che l'estinzione dei suddetti contratti dovrà avvenire mediante utilizzo dell'indennizzo di subentro corrisposto in favore Autostrade Centro Padane spa da parte del nuovo soggetto concessionario o, in mancanza, del Ministero delle Infrastrutture, ai sensi della convenzione unica sottoscritta con ANAS e successivi atti integrativi e modificativi;

Considerato che l'assemblea ordinaria dei Soci tenutasi in data 3 novembre 2016, dopo la precedente del 16 settembre 2016 che aveva affrontato la medesima problematica, ha deliberato all'unanimità:

- la distribuzione di riserve straordinarie a favore dei Soci, già presenti in misura sufficiente a patrimonio netto, per un importo pari a 30.000.000,00 di euro, con conseguente iscrizione a stato patrimoniale di un debito verso Soci, che sarà liquidato ai Soci stessi dalla Società Autostrade Centro Padane spa una volta incassato il valore di subentro da parte del nuovo concessionario dell'autostrada A21 e previa regolazione di tutte le posizioni debitorie con particolare riferimento alle esposizioni verso i terzi finanziatori nel rispetto degli accordi stipulati con gli stessi di cui sopra;
- la presa d'atto da parte di tutti i Soci delle condizioni richieste da parte degli Enti Finanziatori, così come comunicate da Unicredit in data 25 ottobre 2016, impegnandosi altresì a sottoscrivere, congiuntamente alla società, un accordo di subordinazione secondo un testo di comune gradimento da parte della Società Autostrade Centro Padane spa, dei Soci e dei Soggetti Finanziatori;

Considerato altresì che nella stessa assemblea del 3 novembre 2016 il Presidente del Collegio Sindacale ha affermato che "...laddove, sul tema oggetto di delibera, vi sia unanimità dei Soci, e fatti salvi i diritti di terzi, non esprime, allo stato, riserve alla legittimità della proposta,";

Vista la bozza di accordo di subordinazione con i Soggetti Finanziatori (Unicredit spa, Cassa Depositi e Prestiti spa e Cariparma spa) inoltrata al Comune dalla Società Autostrade Centro Padane spa in data 17 febbraio 2017 prot. n. 28261 con il quale vengono definiti gli impegni dei Soci e della Società al fine poter procedere alla distribuzione dell'importo di euro 30.000.000,00 di riserve straordinarie, così come deliberato nell'assemblea dei Soci del 3 novembre 2016;

Ritenuto di condividere i contenuti dell'accordo di subordinazione proposto dai Soggetti Finanziatori (Unicredit spa, Cassa Depositi e Prestiti spa e Cariparma spa) inoltrato dalla società e specificato sopra, che prevede fra l'altro che i Soci accettino espressamente, in virtù della postergazione del loro credito, e dell'accettazione della qualifica di creditori sub chirografari, che, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali della società, il credito venga corrisposto successivamente al rimborso di tutti i creditori della società, nei termini di cui al documento che si allega la presente provvedimento sotto la lettera "A", di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dando mandato alla sottoscrizione dello stesso al Direttore Generale del Comune di Brescia;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dispettivamente in data 7.4.2017 dal Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate in data 7.4.2017 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di prendere atto della bozza di accordo di subordinazione proposta dai Soggetti Finanziatori (Unicredit spa, Cassa Depositi e Prestiti spa e Cariparma spa) con il quale vengono definiti gli impegni dei Soci e della Società al fine poter procedere alla distribuzione dell'importo di euro 30.000.000,00 di riserve straordinarie, così come deliberato da ultimo nell'assemblea ordinaria dei Soci del 3 novembre 2016, che si allega la presente provvedimento sotto la lettera "A", di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) di dare mandato al Direttore Generale del Comune di Brescia alla sottoscrizione dell'accordo di subordinazione con i Soggetti Finanziatori, autorizzando sin d'ora la sottoscrizione delle modifiche formali e non sostanziali che eventualmente dovessero rendersi necessarie al fine del perfezionamento della procedura di sottoscrizione dell'accordo stesso;
- c) di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- d) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

[valutare forma dell'atto: atto pubblico/scrittura autenticata/scrittura privata]
ACCORDO DI SUBORDINAZIONE

Tra

[*](il Socio) e [*](il Socio) (insieme i Soci);

Autostrade Centro Padane S.p.A., [*] (ACP o Società);

e

UniCredit S.p.A. [*], Cassa depositi e prestiti S.p.A. [*] [Cariparma S.p.A.] [*]

(ciascuna una Parte e, congiuntamente, le Parti).

PREMESSO CHE:

- A.** La Società è concessionaria per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada A21 Piacenza - Cremona - Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC), comprensiva di tutte le opere accessorie, in base alla convenzione stipulata con ANAS S.p.A. in data 26 giugno 1973, con le sue modifiche e integrazioni (**Convenzione Unica**).
- B.** Onde realizzare la prima parte del programma di investimenti della Società per gli anni 2008/2011 relativo all'esecuzione delle opere previste all'Articolo 2 della Convenzione Unica (**Opere**), in data 1 agosto 2008, UniCredit S.p.A. (**UniCredit**), Cassa depositi e prestiti S.p.A. (**CDP**) e Cariparma S.p.A. (**Cariparma**), regolarmente costituitesi in Associazione Temporanea di Imprese (**Finanziatrici Esistenti**), hanno sottoscritto con ACP un contratto di finanziamento a medio e lungo termine (**Contratto di Finanziamento Esistente**), per un ammontare pari a Euro 135.000.000,00 (centotrentacinquemilioni/00) (**Finanziamento Esistente**), successivamente modificato e integrato in data 22 luglio 2013.
- C.** Al fine di poter proseguire nel programma di investimenti e nella realizzazione delle Opere:
- (a) in data 28 giugno 2011, UniCredit (**Banca**), quale unico soggetto partecipante all'ATI aggiudicataria, ha sottoscritto con ACP un contratto di finanziamento a rogito del notaio in Cremona dott. Marco Gianluppi (**Contratto di Finanziamento 2011**), con cui UniCredit ha concesso ad ACP un finanziamento di importo pari a Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) (**Finanziamento 2011**), successivamente modificato ed integrato in data 22 luglio 2013; e,
- (b) in data 22 luglio 2013, UniCredit e CDP (**Finanziatrice 2013**), componenti dell'Associazione Temporanea di Imprese già affidataria del servizio inerente la concessione del Finanziamento Esistente, e ACP hanno sottoscritto per atto pubblico notarile informatico, a rogito del notaio in Roma d.ssa Silvia Giulianelli, un contratto di finanziamento (**Contratto di Finanziamento 2013**) per un importo pari a Euro 55.000.000,00 (**Finanziamento 2013**), (di seguito, il Finanziamento 2013, unitamente al Contratto di Finanziamento Esistente e al Contratto Finanziamento 2011, i **Contratti di Finanziamento**; nonché, la Finanziatrice Esistente, la Banca e la Finanziatrice 2013 sono altresì indicate come le **Banche Finanziatrici**).
- D.** Il rimborso dei suddetti Contratti di Finanziamento dovrebbe avvenire, *inter alia*, successivamente alla corresponsione, da parte del soggetto subentrante nella Convenzione Unica ovvero, in mancanza, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (**MIT**), dell'indennizzo in favore della Società ai sensi della predetta Convenzione Unica, indennizzo quantificato dall'Atto Aggiuntivo alla data del 31 marzo 2012 come pari ad Euro 244.638.336,20, poi aggiornato in Euro 249.523.459,68 (**Indennizzo**), importo circa il quale la Società, con lettera del 28 aprile 2016 (prot. 0003348) inviata al MIT, ha espresso riserva. Nelle more del pagamento dell'Indennizzo, la Finanziatrice 2011 e la Finanziatrice 2013 hanno quindi acconsentito ad estendere il termine di pagamento previsto, rispettivamente, dal Contratto di Finanziamento 2011 e dal Contratto di Finanziamento 2013 e la Finanziatrice 2011 ha altresì subordinato l'efficacia del proprio consenso alla sottoscrizione di una *comfort letter* da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, documento poi sottoscritto in data 21 dicembre 2016.
- E.** L'assemblea dei soci della Società, in data 1 agosto 2016, *inter alia*:
- i. Vista la richiesta di taluni soci pubblici di iscrizione a bilancio di debiti verso i Soci di Euro 30.000.000 con contestuale riduzione della riserva straordinaria;
- ii. Visti i vincoli derivanti dal Contratto di Finanziamento 2011 e dal Contratto di Finanziamento 2013 per i quali la Società si è impegnata "a non assumere, né concedere alcun Indebitamento Finanziario

- (inclusi finanziamenti subordinati ai Soci [*rectius*: dai Soci]), fatta eccezione per l'indebitamento Finanziario Consentito (...)»¹;
- iii. "Visto che la richiesta di appostare a bilancio la somma di Euro 30.000.000 alla voce debito verso Soci si configura, ai sensi della Documentazione Finanziaria, quale "Indebitamento Finanziario" e che pertanto sempre ai fini contrattuali per farlo rientrare tra lo "Indebitamento Finanziario Consentito" necessita del preventivo assenso dei Finanziatori per il tramite della Banca Agente"²;
 - iv. "Vista la volontà dei Soci di non procedere a distribuzione di somme in quanto le stesse saranno liquidate ai Soci sulla base delle effettive disponibilità liquide esistenti, una volta incassato il valore di subentro (indennizzo dal concessionario subentrante) e previa regolazione di tutte le posizioni debitorie con particolare riferimento alle esposizioni verso i terzi finanziatori nel rispetto degli accordi con gli stessi stipulati"³;
 - v. "Preso atto infine del complesso articolato dei contratti di finanziamento in corso circa i profili di "Indebitamenti Finanziari" ed "indebitamenti Finanziari Consentiti" e di "Distribuzioni" da intendersi come materiali pagamenti (...)»⁴;
- ha deliberato di sottoporre alla Banca Agente (come di seguito definita) una richiesta di consenso onde configurare come Indebitamento Finanziario Consentito il debito verso i Soci correlato alla riduzione delle riserve straordinarie per Euro 30.000.000,00 (trentamiloni/00) e di procedere successivamente "ed in caso di consenso", alla iscrizione nello stato patrimoniale della Società della riduzione delle riserve.
- F. ACP, pertanto, con lettera datata 9 agosto 2016 (prot. 0006144) ha scritto alle Finanziatrici Esistenti per il tramite dell'Agente, facendo formale richiesta a CDP e a UniCredit, quale Finanziatrice 2013, di:
- (a) voler prendere atto della operazione economica e della relativa misura di variazione contabile prospettata nel verbale della suddetta assemblea degli azionisti e, conseguentemente, di
 - (b) concedere il consenso "alla corrispondente appostazione in bilancio di un debito verso soci per Euro 30.000.000 (trentamiloni//00) da qualificarsi come Indebitamento Finanziario Consentito ai sensi della Documentazione Finanziaria", impegnandosi la Società, anche per i soci, "a regolare tale nuovo Indebitamento Finanziario Consentito secondo una disciplina coerente con gli impegni assunti dalla Società ai sensi della Documentazione Finanziaria." Aggiungeva altresì che "il credito vantato dai soci nei confronti della Società sarà subordinato al soddisfacimento del Finanziamento Esistente, del Finanziamento 2011 e del Finanziamento⁵ nonché del Credito ATI Itinera-Pavimental." La Società ha infine precisato che la prospettata variazione contabile non pregiudicava, in allora, il rispetto del Parametro Finanziario di cui all'art. 16.14 del Contratto di Finanziamento 2013.
- G. Con lettera del 13 ottobre 2016 (prot. 0007833) la Società ha comunicato alla Banca Agente che "registrerà nei propri conti di contabilità generale e nei conseguenti prospetti di bilancio (...) una riduzione di euro 30.000.000 nella riserva straordinaria (...) [e] un aumento di euro 30.000.000 negli altri debiti pagabili entro l'esercizio successivo". Ha inoltre aggiunto che la "contabilizzazione del debito verso soci per distribuzioni di dividendi o riserve deliberate ma non ancora eseguite è previsto sia rilevata nella voce "altri debiti" dal principio contabile OIC19" (**Operazione**); proseguiva, infine, indicando che "per quanto riguarda in particolare gli enti pubblici territoriali (...) la delibera di distribuzione di riserve presa dall'assemblea degli azionisti costituisce un titolo giuridico che legittima gli enti locali a prevedere una corrispondente entrata nei loro bilanci ed il successivo accertamento della stessa al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente."
- H. In data 25 ottobre 2016 la Banca Agente in nome e per conto della Finanziatrice ai sensi del Finanziamento 2013 e UniCredit in nome e per conto della Banca ai sensi del Finanziamento 2011 hanno inviato una comunicazione alla Società circa l'avvio dell'iter procedurale per la sottoposizione ai propri organi deliberanti di quanto richiesto dalla Società subordinatamente a: (i) l'approvazione di una delibera dei soci di ACP riepilogativa dei termini dell'Operazione come prospettata nella lettera del 13 ottobre 2016 (prot. 0007833); (ii) che l'approvazione dell'Operazione fosse unanime; (iii) che detta delibera di approvazione prevedesse espressamente che a) i crediti dei soci per il pagamento delle riserve

¹ Verbale n. 178 dell'assemblea ACP del 1.8.2016, lettera punto 1 lettera g).

² Verbale sub nota 1, punto 1 lettera h).

³ Verbale sub nota 1, punto 1 lettera i).

⁴ Verbale sub nota 1, punto 1, capoverso.

⁵ Questi termini hanno, per espressa previsione della lettera di ACP, il significato loro ascritto nel Contratto di Finanziamento 2013, che indica il Finanziamento 2013 come il Finanziamento.

disponibili, oggetto della delibera, sono postergati ai crediti di tutti i creditori della Società; e b) i soci e la Società si impegnano a sottoscrivere - entro la data che sarà indicata dai soggetti finanziatori (del Finanziamento 2011, del Finanziamento 2013, nonché del Finanziamento Esistente)- un accordo di subordinazione, nel testo di gradimento dei predetti finanziatori; e infine (iv) il verbale dell'assemblea contenga l'evidenza che il Collegio Sindacale della Società non ha espresso riserve o parere negativo in merito all'adozione della delibera in questione nei termini sopra indicati.

- I. In data 3 novembre 2016 l'assemblea dei Soci della Società ha deliberato conformemente a quanto richiesto dalla Banca Agente ai sensi del Finanziamento 2013 e dalla Banca ai sensi del Finanziamento 2011;
- J. In data _____ e _____ gli organi deliberanti di, rispettivamente, UniCredit e di CDP hanno espresso il proprio consenso a considerare come indebitamento Finanziario Consentito l'appostazione in bilancio della somma di Euro 30.000.000 alla voce debito verso Soci con contestuale riduzione della riserva straordinaria subordinatamente, *inter alia*, alla sottoscrizione del presente accordo di postergazione.

Tutto ciò premesso e dato atto che le susposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, si stipula e si conviene quanto segue.

1 Definizioni

- 1.1 [Laddove non altrimenti definiti, i termini con lettera maiuscola avranno il significato loro attribuito nei Contratti di Finanziamento.]
- 1.2 **Accordo** indica il presente contratto (incluse le premesse).
Banca indica [UniCredit S.p.A.]
Banca Agente indica [UniCredit S.p.A.]
Contratto di Finanziamento Esistente ha il significato di cui alla premessa (B).
Contratto di Finanziamento 2011 ha il significato di cui alla premessa (C lettera a)).
Contratto di Finanziamento 2013 ha il significato di cui alla premessa (C lettera b)).
Contratti di Finanziamento indica il Contratto di Finanziamento Esistente, il Contratto di Finanziamento 2011 e il Contratto di Finanziamento 2013.
Credito indica il credito infruttifero di Euro 30.000.000,00 (trentamilion/00), subordinato e postergato complessivamente vantato dai Soci nei confronti della Società in seguito alla Delibera di Distribuzione e oggetto del presente Accordo e, laddove il contesto lo richieda, indica il *pro quota* di detto importo vantato da ciascuno dei Soci verso la Società, secondo le quote di partecipazione tempo per tempo vigenti.
Delibera di Distribuzione indica la delibera della Società assunta in data 3 novembre 2016 di approvazione dell'Operazione.
Distribuzione indica [*]
Documenti Finanziari indica la Documentazione Finanziaria come definita in ciascuno dei Contratti di Finanziamento.
Finanziatori indica i soggetti finanziatori del Finanziamento 2011, del Finanziamento 2013, nonché del Finanziamento Esistente.
Operazione ha il significato di cui alla premessa G.
Periodo di Responsabilità indica il periodo che ha inizio alla data di sottoscrizione del presente Accordo e che termina alla data in cui ogni importo dovuto dalla Società ai sensi di uno qualsiasi dei Contratti di Finanziamento e/o di qualsiasi Documento Finanziario risulti pienamente, irrevocabilmente ed incondizionatamente rimborsato o pagato.
Soci indica: (i) la Provincia di Brescia; (ii) il Comune di Brescia; (iii) la Provincia di Cremona; (iv) il Comune di Cremona; (v) la CCIAA di Brescia; (vi) la CCIAA di Cremona; (vii) la CCIA di Piacenza; (viii) l'Autorità Portuale di Genova; (ix) AEM S.p.A. di Cremona; (x) Argo Finanziaria S.p.A.; (xi) S.A.T.A.P. S.p.A.; (xii) Itinera S.p.A.; (xiii) Ireti S.p.A.; (xiv) la Sig.ra Francesca Negroni; (xv) la Sig.ra Maria Teresa Salomoni; (xvi) la Sig.ra Silvia Caterina Negroni e (xvii) il Sig. Paolo Negroni (e ciascuno di essi il Socio).
 [*]

2 Subordinazione del Credito

- 2.1 Le Parti concordano, e ciascuno dei Soci accetta e riconosce espressamente, che la quota parte del Credito di ciascuno dei Soci e, quindi, l'intero Credito, non è esigibile fino all'integrale, incondizionata e irrevocabile soddisfazione - e pertanto fino al termine del Periodo di Responsabilità - di ogni e tutte le ragioni di credito comunque vantate (i) dai Finanziatori in relazione al Finanziamento Esistente, al Finanziamento 2011 e al Finanziamento 2013, e ai relativi Documenti Finanziari, nonché (ii) dai restanti

- creditori della Società; i Soci accettano espressamente di essere soddisfatti dalla Società in relazione alle proprie ragioni di credito successivamente al termine del Periodo di Responsabilità.
- 2.2 Il Credito non produrrà alcuna sorta di interessi, né altri diritti ad esso connessi, al di fuori del diritto al suo rimborso alle condizioni di seguito indicate. Il Credito non è assistito da alcuna garanzia da parte della Società o da terzi.
- 2.3 Eventuali, diversi, termini di scadenza pattuiti fra i Soci e la Società in relazione alla Distribuzione e alla relativa manovra contabile di appostazione in bilancio diverranno inefficaci ai sensi delle obbligazioni assunte con il presente Accordo e pertanto il conseguente mancato pagamento del Credito alla data convenuta non potrà essere idoneo ad invocare la mora della Società ex art. 1218 c.c..
- 2.4 I Soci accettano e riconoscono che, in virtù della postergazione del loro Credito, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali della Società, il Credito sarà rimborsato successivamente al rimborso di tutti gli altri creditori della Società, obbligandosi sin d'ora a notificare agli organi della procedura concorsuale, tramite ufficiale giudiziario, il presente Accordo.
- 2.5 Qualora uno qualsiasi dei Soci dovesse chiedere il pagamento della propria quota del Credito, in violazione degli impegni assunti ai sensi del presente Accordo, gli amministratori della Società si obbligano ad eccepire la condizione di inesigibilità del Credito qualora al momento della richiesta di pagamento non sia scaduto il Periodo di Responsabilità, ovvero non siano stati pienamente rimborsati i terzi creditori della Società.
- 2.6 I Soci inoltre dichiarano e accettano di assumere il rischio di un mancato rimborso o di un rimborso parziale come conseguenza della mancata liquidità della Società in seguito alla preventiva soddisfazione dei Finanziatori e degli altri creditori, privilegiati e chirografari.
- 2.7 Pertanto, i Soci dichiarano di essere a conoscenza che il loro Credito, per effetto della postergazione di cui al presente Accordo, li qualifica come creditori sub-chirografari, non incidendo né potendo incidere su tale qualificazione qualsiasi sorta di negoziazione posteriore né la concessione di garanzie da parte della Società.
- 2.8 I Soci prendono atto nei rapporti intercorrenti tra la Società e le Banche Finanziatrici, le disponibilità di cassa della Società sono già oggetto di pattuizioni specifiche, quali quelle relative al *cash sweep* previsto dal Contratto di Finanziamento 2013, art. 6.3, che destinano prioritariamente la Cassa in Eccesso (come ivi definita), *inter alia*, al rimborso dei crediti delle Banche Finanziatrici.
- 2.9 Tutte le obbligazioni dei Soci e della Società ai sensi del presente Accordo sono irrevocabilmente ed incondizionatamente assunte a beneficio e nell'interesse dei Finanziatori.
- 3 Impegni**
- 3.1 **Impegni dei Soci**
- 3.1.1 In aggiunta a quanto previsto dall'Articolo 2, fino al termine del Periodo di Responsabilità, ciascuno dei Soci si impegna a quanto segue, precisandosi che detti impegni costituiscono, ciascuno, un'obbligazione autonoma:
- (a) a non sollecitare o ricevere alcun pagamento, in denaro o in natura, rimborso, rimborso anticipato o alcuna distribuzione relativa al Credito (inclusi eventuali oneri accessori), in denaro o in natura e comunque a corrispondere immediatamente ai Finanziatori qualsiasi importo eventualmente riscosso o dedotto in compensazione in violazione della postergazione del Credito pattuita;
 - (b) a non estinguere/ridurre il Credito a mezzo di compensazione;
 - (c) a non modificare, variare, integrare o rinunciare ai termini e alle condizioni del Credito, senza il preventivo consenso scritto delle Finanziatrici;
 - (d) a non richiedere o aderire ad alcuna richiesta di fallimento, liquidazione o altra procedura concorsuale o azioni esecutive nei confronti della Società, se non obbligatorie per legge; in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali della Società, il debito della società relativo al Credito manterrà il suo carattere subordinato e, pertanto, non sarà consentita la compensazione tra la Società e i singoli Soci in relazione a poste debitorie (della Società relative al Credito) e creditorie (della Società verso i Soci ad altro titolo);
 - (e) a non intraprendere o proseguire azioni dirette:
 - (i) all'annullamento o revoca della Delibera di Distribuzione sulla base della quale è stato deliberato il Credito; ovvero
 - (ii) ad escutere, in tutto o in parte, il Credito mediante esecuzione forzata.
 - (f) a non cedere a qualsiasi titolo (solutorio e in garanzia), trasferire in qualsiasi modo o altrimenti disporre, con novazione o in qualsivoglia altro modo consentito dalla legge, il Credito; si da atto e garantisce che il Credito non è stato sino ad oggi ceduto o trasferito, neppure a titolo di garanzia, né altrimenti costituito in garanzia, e che non ne è già stata altrimenti pattuita la postergazione in favore di altri terzi creditori della Società;

- (g) in caso di cessazione dello *status* di Socio, a far sì che il successore sia impegnato ai sensi del presente Accordo;
- (h) a non esercitare i propri diritti in qualità di socio della Società in modo tale da compromettere e pregiudicare il tempestivo adempimento da parte della Società ai propri obblighi ai sensi dei Documenti Finanziari;
- (i) nel caso in cui la Società fosse posta in liquidazione, a non avanzare pretese sull'attivo della liquidazione o, comunque, a non ricevere qualsiasi pagamento sino a che non sia/no stato/i preventivamente soddisfatto/i in maniera integrale ed incondizionata il/i credito/i comunque vantati dai Finanziatori in relazione a tutti e ciascuno dei Documenti Finanziari e quelli degli altri creditori della Società, secondo l'ordine di priorità ad essi applicabile;
- (j) nel caso in cui la Società sia sottoposta a procedura concorsuale, a non partecipare alla ripartizione della massa attiva della Società in pregiudizio della preventiva soddisfazione dei Finanziatori e degli altri creditori, secondo l'ordine di priorità ad essi applicabile, e quindi a consentire il rimborso immediato dei Finanziatori, fino all'integrale soddisfazione del/i credito/i vantato/i a qualunque titolo dagli stessi in relazione ai Contratti di Finanziamento e/o ai Documenti Finanziari, nonché a consentire il rimborso degli altri creditori, in base ai rispettivi titoli; in caso contrario, a restituire quanto ricevuto in violazione della precedente obbligazione.

3.2 Impegni della Società

3.2.1

In aggiunta a quanto previsto all'Articolo 2, la Società si impegna nei confronti dei Finanziatori, precisandosi che detti impegni costituiscono, ciascuno, un'obbligazione autonoma:

- (a) a non pagare, il Credito o qualsiasi importo ad esso relativo fino al termine del Periodo di Responsabilità;
- (b) a non estinguere il Credito a mezzo di compensazione o altrimenti;
- (c) a non modificare, variare, integrare o rinunciare ai termini e alle condizioni di subordinazione del Credito di cui al presente Accordo;
- (d) a non costituire o permettere che venga costituito alcun onere o gravame a garanzia del Credito;
- (e) nel caso in cui la Società fosse posta in liquidazione, a far sì che gli organi preposti non dispongano dell'attivo della liquidazione sino a che non sia/no stato/i preventivamente soddisfatto/i in maniera integrale ed incondizionata il/i credito/i comunque vantato/i dai Finanziatori in relazione a tutti e ciascuno dei Documenti Finanziari e quelli degli altri creditori della Società, secondo l'ordine di priorità ad essi applicabile.

4 Dichiarazioni e Garanzie della Società e dei Soci

4.1 Ciascun Socio e la Società, rispettivamente, dichiarano e garantiscono ai Finanziatori, precisandosi che dette dichiarazioni e garanzie costituiscono, ciascuna, un'obbligazione autonoma di garanzia:

- (a) di essere dotati di ogni potere ed autorità necessari per stipulare il presente Accordo ed adempiere alle proprie obbligazioni nei termini dello stesso;
- (b) che i rispettivi organi sociali hanno adottato, in conformità a quanto previsto dal proprio statuto e dalla legislazione applicabile, tutte le delibere e gli altri provvedimenti necessari in relazione all'approvazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo;
- (c) che nel deliberare la Distribuzione, la Società e i suoi organi (i) hanno valutato la consistenza del patrimonio della Società e che detta Distribuzione non è in contrasto con la prosecuzione dell'attività sociale e il patrimonio netto della Società risulta adeguato alla prosecuzione dell'attività sociale anche dopo la variazione contabile consistente nell'appostazione del Credito e, in prosieguo, nel suo pagamento ai Soci; (ii) hanno attestato la sussistenza di poste a credito e a debito tali da consentire il pagamento delle riserve ai Soci con tempistiche coerenti con quelle di incasso del valore di subentro, come richiesto dal collegio sindacale nell'Assemblea dei Soci di ACP del 3 novembre 2016;
- (d) che non sono in corso né si temono azioni legali, procedimenti giudiziari o arbitrari o simili davanti ad autorità giudiziarie, collegi arbitrali od altre autorità italiane o straniere che possano pregiudicare i diritti dei Finanziatori e dei creditori sociali ai sensi del presente Accordo;
- (e) che gli obblighi assunti in forza del presente Accordo sono validi e vincolanti per i Soci e la Società e non violano alcuna obbligazione assunta dagli stessi;
- (f) che la sottoscrizione e l'esecuzione da parte dei Soci e della Società del presente Accordo e delle operazioni ivi contemplate non violano o sono comunque in conflitto con:

- (i) alcuna disposizione di legge, di regolamento, decisioni o provvedimenti dell'autorità giudiziaria a ciascuno di essi applicabile, ivi incluse le norme di contabilità pubblica;
 - (ii) il proprio statuto e atto costitutivo, ovvero con le norme di funzionamento dell'ente ad esso applicabili; o
 - (iii) qualsivoglia contratto o altro documento che sia vincolante per i medesimi;
- (g) che non sono in corso né sono stati prospettati contenziosi o procedure concorsuali relativi agli stessi che possano pregiudicare in qualunque maniera la capacità dei Soci e/o della Società di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del presente Accordo;
- (h) che la sottoscrizione del presente Accordo e l'adempimento delle obbligazioni ivi contenute rientra nell'oggetto sociale e/o nello scopo, a seconda dei casi, dei Soci e della Società, ed è coerente con le strategie e le politiche aziendali e/o associative dei Soci e della Società e sussiste il relativo beneficio societario e/o associativo, che è stato diligentemente verificato dai rispettivi organi.

4.2 Le dichiarazioni e le garanzie di cui al precedente Articolo 4.1 si intendono ripetute, con riferimento alle circostanze di volta in volta esistenti, dai Soci e dalla Società fino al termine del Periodo di Responsabilità.

5 Comunicazioni

5.1 Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle parti della presente scrittura, ai sensi della medesima, dovrà essere inviato via e-mail e via fax confermato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla parte interessata all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle parti all'altra.

(a) Se ai Soci:

Provincia di Cremona

Att.ne: [•]

Fax: [•]

E-mail: [•]

Comune di Cremona

Att.ne: [•]

Fax: [•]

E-mail: [•]

(b) Se alla Società:

Autostrade Centro Padane S.p.A.

Att.ne: [•]

Fax: [•]

E-mail: [•]

(c) Se ai Finanziatori, c/o la Banca Agente

UniCredit S.p.A.

Att.ne: avv. Lorenzo Zanon

Fax: [•]

E-mail: lorenzo.zanon@UniCredit.eu

(d) Se a UniCredit S.p.A. (in qualità di Banca)

UniCredit S.p.A.

Att.ne: dr. Fabio Pallotta/dr. Paolo Graziosi

Fax: [•]

E-mail: fabio.pallotta@unicredit.eu/ paolo.graziosi@unicredit.eu

5.2 Le comunicazioni di cui sopra saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte, del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso della lettera, ovvero del rapporto di trasmissione positivo nel caso del fax.

6 Varie

6.1 Il presente Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione dello stesso e resterà in vigore fino alla scadenza del Periodo di Responsabilità.

6.2 Il presente Accordo sarà vincolante per tutte le Parti ed i rispettivi successori ed aventi causa a qualunque titolo e sarà a beneficio dei Finanziatori e dei suoi successori, cessionari ed aventi causa a qualunque titolo.

6.3 I diritti costituiti in forza del presente Accordo rimarranno pienamente efficaci e rimarranno nella loro integrità nonostante qualsiasi rinnovo, novazione, proroga, o altra modificazione dei Contratti di Finanziamento.

6.4 La Società non potrà cedere o trasferire alcuno dei diritti od obblighi assunti in forza del presente Accordo e sin d'ora presta il proprio consenso a qualsiasi cessione totale o parziale del presente Accordo da parte

- dei Finanziatori ai loro successori nella posizione creditoria comunque relativa ai Contratti di Finanziamento e ai Documenti Finanziari.
- 6.5 Nessuna omissione o ritardo, da parte dei Finanziatori e/o della Società e/o dei Soci nell'esercizio di qualsiasi diritto alla stessa spettante ai sensi del presente Accordo opererà come rinuncia ad alcun diritto ai sensi del presente Accordo; né alcun esercizio di un singolo diritto ne impedirà l'ulteriore esercizio o potrà essere considerato ostativo all'esercizio di qualsiasi altro diritto.
- 6.6 Salvo quanto previsto dal primo comma dell'Articolo 1419 del Codice Civile, l'eventuale nullità o invalidità di una singola clausola o disposizione del presente Accordo non comporterà la nullità o invalidità delle altre clausole e disposizioni o dell'intero atto.
- 6.7 I Soci e la Società dovranno, a proprie spese, compiere di volta in volta ogni e qualsiasi azione e sottoscrivere e consegnare qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla legge o ragionevolmente richiesto dai Finanziatori per stabilire, mantenere e proteggere i diritti ed i rimedi dei Finanziatori ai sensi del presente Accordo.
- 6.8 La Società e i Soci concordano che le obbligazioni di cui al presente Accordo resteranno valide ed efficaci fino al decorso del Periodo di Responsabilità anche nell'ipotesi di risoluzione, recesso o decadenza dal beneficio del termine intimata da un soggetto finanziatore parte, rispettivamente, di uno dei Contratti di Finanziamento in conseguenza del verificarsi dei presupposti per tale risoluzione, recesso, o decadenza dal beneficio del termine previsti in ciascuno dei predetti Contratti di Finanziamento, ovvero in caso di invalidità, inefficacia o altro vizio di uno dei Contratti di Finanziamento.

7 Trattamento tributario, spese ed oneri accessori

7.1 [•]

8 Legge Applicabile e Foro Competente

- 8.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.
- 8.2 Ogni controversia che insorga in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo o comunque connessa o dipendente dallo stesso sarà di competenza esclusiva del Foro di [Milano].

PRESIDENTE

Del Bono

SEGRETARIO

Barilla

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio il 28.4.2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000).

La presente deliberazione viene comunicata oggi 28.4.2017, giorno di affissione all'albo pretorio, mediante elenco, ai capigruppo consiliari e messa a disposizione dei consiglieri presso la Segreteria generale, ai sensi dell'art. 125 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000.

Brescia, 28 aprile 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Brescia, 28 aprile 2017

IL SEGRETARIO GENERALE